



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. H24D
Cod. AA/dt

CNAPPC
Prot.: 0000748
Data: 19/09/2008
Uscita



Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
L'AQUILA

OGGETTO: Rif. note 5 settembre 2008 prot.n.873/08 e 15 settembre 2008 prot.n.886/08.

Si fa seguito alla nota di cui all'oggetto per comunicare che il consulente di questo Consiglio, Interpellato su analogo quesito riguardante la tassa governativa, ha espresso l'avviso che si riporta di seguito:

"Si è del parere che nell'ipotesi di passaggio dalla sezione B alla sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti, P. P. C., sia da corrispondere di nuovo la tassa di concessione governativa all'uopo prevista, essendo la fattispecie in esame del tutto assimilabile a quella tratta nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 12 maggio 2006".

L'Agenzia, in tale risoluzione, ha richiamato l'art. 2 del DPR n. 328/2001 che individua i diversi ambiti professionali in relazione al percorso formativo e istituisce, di conseguenza, le sezioni A e B dell'Albo.

Poiché per ciascuna delle due sezioni è previsto un diverso titolo di studio, uno specifico esame di Stato e specifiche competenze professionali, l'Agenzia conclude che un soggetto iscritto alla sezione B che voglia passare alla sezione A è tenuto a versare nuovamente la tassa che è disciplinata dall'art. 22, punto 8 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641 ed è dovuta per le iscrizioni agli albi relativi all'"esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri" nella misura di € 168,00.

Da tale risoluzione ne consegue che ogni iscrizione nelle sezioni in più settori sia da ritenersi a sé stante e, pertanto, soggetta al versamento della tassa di concessione governativa.

Per quanto attiene, poi, la tassa di iscrizione, si rinvia al potere decisionale che la norma riconosce all'Ordine ai fini del proprio funzionamento.

La cancellazione e la nuova iscrizione possono essere contestuali.

Inoltre, si ritiene possibile la contemporanea iscrizione all'albo degli Architetti sezione B – settore Architettura e all'Ordine degli Ingegneri sezione A, ove in possesso dei requisiti di legge previsti per le rispettive categorie.

Infine, la cancellazione dall'albo dei Geometri non risulta obbligatoria per il professionista che richieda di essere iscritto alla sezione B – settore Architettura, come già comunicato con nota del 22 ottobre 2001, prot.n.001987, della quale si conferma il contenuto.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE

(Arch. Raffaele SIRICA)